



COMUNE DI BALESTRATE

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Approvato con deliberazione di C. C. n. 43 del 20/04/1993

Aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di C. C. n. 30/96

Aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di C. C. n. 16/99

Aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di C. C. n. 47/99

A) SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

Art. 1 (Utenza)

Il servizio di aiuto domestico essere assicurato servizio alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici , psichici o sensoriali) parzialmente o totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che, a causa dell'età avanzata dei componenti o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto assistenza soddisfacente.

Art. 2 (Natura e finalità del servizio)

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

- Sollevamento dal letto
- Pulizia personale
- Vestizione
- Preparazione e consumazione dei pasti
- Aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari.

Art. 3 (Modalità di ammissione)

La Giunta municipale delibera l'ammissione al servizio previo accertamento della "Equipe pluridisciplinare" della U.S.L. competente per territorio e visto il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 4 (Modalità di erogazione del servizio)

Il servizio sarà affidato ad operatori specializzati a prestazione professionale ovvero ad Associazioni di volontariato o Cooperative operanti nel settore nei modi e termini di legge.

Il rapporto tra il personale ed assistiti deve essere di una unità lavorativa, con la qualifica di assistente domiciliare, ogni due soggetti gravi aventi diritto ognuno e tre ore di singola prestazione. In caso di assistiti medio - gravi si può impegnare una unità ogni tre assistiti per una durata di due ore a prestazione.

Per altri casi ancora meno gravi l'equipe pluridisciplinare della U.S.L. determinerà, oltre alla tipologia delle prestazioni, anche il tempo necessario per erogarle. In tal caso si prevede una unità lavorativa per ogni sei ore di impegno.

Art. 5 (Controlli)

I controlli sono affidati per quanto concerne la verifica dello stato di salute del soggetto, all'equipe pluridisciplinare mentre per quanto attiene la verifica dei risultati complessivi saranno a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

Art. 6
(Costi di gestione)

I costi di gestione del servizio saranno determinati dal numero delle prestazioni e dalle tariffe dei contratti di lavoro. In ogni caso vanno rapportati alla disponibilità, di bilancio.

Art. 7
(Limiti di reddito)

I limiti di reddito per l'accesso gratuito al servizio di aiuto domestico nonché i parametri per la compartecipazione alla spesa, sono quelli determinati periodicamente dall'Assessorato Regionale EE.LL. con apposito Decreto.

Art. 8
(Graduatoria)

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, si procederà alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto tenuto conto:

- del livello di gravità dell'handicap visto sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale o affidatario;
- del livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare convivente;
- del coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza ai sensi della vigente legislazione.

Art. 9
(Documentazione)

Per usufruire dell'aiuto domestico occorre presentare la seguente documentazione in carta libera:

- Istanza;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, dell'atto di notorietà sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente compreso l'handicappato;
- Certificazione medica, rilasciata dalla U.S.L. competente per territorio;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

B) SOSTEGNO ECONOMICO

Art.10
(Utenza)

Il sostegno economico deve essere assicurato alla famiglia, naturale o affidataria, dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici, psichici, sensoriali) quando la loro presenza determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per la necessità accertata di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo stesso non possono attendere totalmente per motivi di salute o di lavoro.

Art. 11
(Natura e finalità del servizio)

L'intervento di sostegno economico può essere disposto soltanto in via alternativa rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. 16/86.

Il ricorso a tale forma di intervento si deve intendere eccezionale e straordinario ove sussistano validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto agli altri servizi.

Art. 12
(Modalità di ammissione)

La giunta Municipale delibera l'ammissione agli interventi di sostegno economico visto il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune espresso previo accertamento della Equipe pluridisciplinare della U.S.L. competente su segnalazione della stessa U.S.L., di Associazioni, di Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti o d'ufficio.

Le deliberazioni, fra l'altro, dovranno contenere esplicitamente i motivi e le considerazioni suggerenti la scelta del tipo di intervento.

Art. 13
(Misura dell'intervento)

La misura dell'intervento economico non deve superare un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato ai sensi della L. 18/80.

Art. 14
(Limite di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente compreso quello dell'handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di £ 20.000.000 aumentato del 20% per le unità oltre la terza. Tale importo si conformerà alle variazioni che l'Assessorato Regionale EE.LL. stabilirà con decreto.

Art.15
(Modalità di erogazione)

L'erogazione dell'intervento economico avverrà a bimestri posticipati e fino a quando non muteranno le condizioni che ne hanno motivato la concessione.

Art. 16
(Controlli)

I controlli sono affidati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che dovrà, verificare i risultati complessivi degli interventi e le condizioni di erogazione con periodicità almeno semestrale.

Art.17
(Costi di gestione)

I costi di gestione saranno determinati dal numero delle istanze presentate e dalla disponibilità di bilancio.

Art. 18
(Graduatoria)

Nel caso in cui L'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, occorre formulare una graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune che tenga conto del livello di reddito del nucleo familiare e della condizione abitativa.

Art. 19
(Documentazione)

La documentazione da presentare in carta libera è la seguente:

- Istanza;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente, compresi quelli dell'handicappato;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L. competente;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

C) ASSISTENZA ABITATIVA

Art. 20
(Utenza, natura del servizio e modalità di erogazione)

L'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi (psichici o sensoriali) nelle seguenti forme:

- In favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni dell'edilizia convenzionata, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone;
- In favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni di altri tipo: pagamento di una quota parte del canone;
- Assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap.

Art. 21
(Modalità di ammissione)

La Giunta Municipale delibererà l'ammissione all'intervento di assistenza abitativa su parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo accertamento della Equipe Pluridisciplinare della U.S.L. competente, su segnalazione degli interessati, della U.S.L., delle Associazioni, di Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti o d'ufficio.

Art. 22
(Limiti di reddito)

Per la concessione dell'assistenza abitativa valgono i limiti di reddito previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 23
(Controlli)

I controlli sono affidati dalla L.R. all'Equipe pluridisciplinare mentre, per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale curerà i controlli a mezzo dell'Ufficio Servizi Sociali con periodicità almeno semestrale.

Art. 24
(Costi di gestione)

I costi di gestione saranno determinati dal numero delle istanze presentate e dalle disponibilità di bilancia destinate a tale servizio.

Art. 25
(Graduatoria)

In caso di insufficienza di fondi a fronte di tutte le richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale procederà alla formulazione di apposita graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune che tenga conto:

- del livello di gravità dell'handicap accertato dalla Equipe pluridisciplinare;
- del disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- del livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

Art. 26
(Documentazione)

La documentazione da allegare all'istanza per accedere al servizio è la seguente:

- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L.;
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di disagio dell'alloggio;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

D) SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 27
(Natura del servizio)

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di trasporto per i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali. Il servizio si articola in:

- Pagamento di abbonamenti per l'uso di mezzi pubblici con esclusione dell'A.S.T. direttamente convenzionata con la Regione Siciliana;
- Concessione di contributi per uso di autovettura propria o di terzi;
- Concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto;
- Trasporto con mezzi comunali o con mezzi privati convenzionati.

Art. 28
(Requisiti per l'ammissione)

I requisiti essenziali per usufruire del servizio sono:

- Residenza nel Comune
- Impedimento all'uso di determinati mezzi di trasporto secondo la valutazione dell' U. S. L. di competenza e sulla base di apposita documentazione;
- Limiti di reddito previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 29
(Misura dell'intervento)

Ai portatori di handicap che per motivi di cura, terapia, lavoro o studio si avvalgono:

- di mezzi pubblici di trasporto, esclusa la A.S.T., è riconosciuto un contributo massimo pari al costo dell'abbonamento per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili;
- di automezzo proprio o di terzi è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo pari a L. 280 a km fino ad un massimo di 150 km per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili.

Per le esigenze di tempo libero è riconosciuta una somma massima di £. 10.000 mensili.

I portatori di Handicap possono richiedere la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino ad un massimo di £. 4.000 .000 per l'acquisto e fino all'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento.

Art. 30
(Limite ostativo)

L'Ammissione al contributo economico per l'acquisto o l'adattamento di un mezzo propria esclude per un anno dal beneficio degli altri contributi previsti nel capitolo 29.

Art. 31
(Documentazione richiesta)

Gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune apposita istanza in carta libera corredata dei seguenti documenti;

- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione dei redditi (Mod. 740, 101, 201) o atto sostitutivo;
- Certificazione medica attestante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici o l'abilità a farlo rilasciata dalla Equipe pluridisciplinare della U.S.L. competente;
- Certificazione comprovante l'esigenza della mobilità e del trasporto (attestato di servizio, frequenza scolastica, certificato medico inerente la necessità di terapie e cure riportante i giorni necessari e la località da raggiungere).

Per l'acquisto o l'adattamento di mezzi di trasporto occorre aggiungere i seguenti documenti:

- Fotocopia della patente di guida;
- Fotocopia del libretto di circolazione;
- Preventivo relativo ai lavori di adattamento del mezzo o all'acquisto.

E) LOGOPEDIA – PSICOMOTRICITA' – FISIOTERAPIA – CONSULENZA PSICOLOGICA

Art. 31bis

L'intervento di logopedia, psicomotricità – fisioterapia – consulenza psicologica, deve essere assicurato ai soggetti portatori di handicap che necessitano di terapie specialistiche come da comprovata documentazione medica, allorquando le citate prestazioni non vengono erogate dall'A.U.S.S.LL.

Le modalità di ammissione, di erogazione del servizio, i controlli, i limiti del reddito, la graduatoria e la documentazione sono quelle previste dagli artt. 3 – 4 – 5 – 6 -7 – 8 e 9.

Art. 32

(Contributi straordinari)

In deroga ai criteri delineati negli articoli precedenti, possono essere erogati contributi straordinari in presenza di particolari, situazioni o speciali esigenze debitamente documentate, che giustifichino l'adozione di soluzioni a carattere eccezionale.

Art. 33

(Limiti di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non deve superare l'ammontare di £ 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità oltre la terza.

Art. 34

(Modalità di ammissione)

I provvedimenti di concessione dei contributi saranno adottati dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

I contributi per l'acquisto o l'adattamento di mezzi concessi dalla Giunta Municipale saranno erogati previa presentazione di regolare fattura e con apposita delibera di liquidazione.

Il contributo giornaliero verrà erogato a bimestri posticipati previa presentazione di certificazione aggiornata inerente l'esigenza della mobilità e del trasporto.

Il contributo per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici verrà erogato a presentazione delle relative tessere.

Art. 35

(Costi di gestione)

Le richieste, in regola con i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento, saranno accolte nei limiti dello stanziamento relativo al capitolo di spesa dell'anno finanziario. Nell'eventualità che non si possa far fronte a tutte le richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul reddito e sulla gravità dell'handicap previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Pertanto le istanze relative all'acquisto e all'adattamento di mezzi di trasporto dovranno pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'ufficio servizi sociali predisposta dal responsabile del procedimento, in epigrafe meglio generalizzato, relativa all'oggetto, che così recita:

TESTO DELLA PROPOSTA

Ravvisata la necessità di modificare l'art.29 del regolamento relativo ai portanti di Handicap approvato con deliberazione n°43 del 20/04/1993 riscontrata legittima dalla Commissione Provinciale di controllo nella seduta del 15/6/1993 dec.518/509 esecutiva in data 14/09/1993 per il fatto che non appare equo erogare la stessa somma assistenziale a quei cittadini portatori di Handicap che sono costretti ad affrontare spese diversificate a secondo dalle distanze delle varie città sedi di strutture riabilitative.

Visto l'articolo 29 del regolamento oggetto della presente delibera che testualmente recita:

Art.29
(misura dell'intervento)

Ai portatori di Handicap che per motivi di cura, terapia, lavoro o studio si avvalgono:

- Di mezzi pubblici di trasporto, esclusa la A.S.T., è riconosciuto un contributo massimo pari al costo dell'abbonamento per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili;
- Di automezzo proprio o di terzi è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo pari a £.6.000 giornaliero per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili.

Per le esigenze di tempo libero è riconosciuta una somma massima di £.10.000 mensili.

I portatori di Handicap possono richiedere la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino ad un massimo di £.4.000.000 per l'acquisto e fino all'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento

Considerato dover intervenire per risolvere detta problematica.

Visto il V.O.A.EE.LL.

Con voti _____

DELIBERA

1) Modificare l'art.29 del regolamento relativo ai portatori di Handicap così come segue:

Art.29
(misura dell'intervento)

Ai portatori di Handicap che per motivi di cura, terapia, lavoro o studio si avvalgono:

-Di mezzi pubblici di trasporto, esclusa la A.S.T., è riconosciuto un contributo massimo pari al costo dell'abbonamento per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili;

-Di automezzo proprio o di terzi è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo pari a £ 150 a km fino ad un massimo di 150 km per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili.

Per le esigenze di tempo libero è riconosciuta una somma massima di £.10.000 mensili.

I portatori di Handicap possono richiedere la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino ad un massimo di £.4.000.000 per l'acquisto e fino all'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento

Il responsabile del procedimento

Il funzionario preposto al servizio ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime parere favorevole;

Il funzionario preposto

Il Segretario comunale ai sensi del citato art.53 della legge 142/90, in ordine alla legittimità del presente atto esprime parere favorevole;

Il Segretario Comunale

- Considerato che l'argomento all'ordine del giorno viene relazionato dall'Assessore Evola.

Esce il Consigliere Virzi ed entra il Consigliere Cottone Biagio. Presenti 14-

- Considerato che sulla succitata proposta non si è sviluppato dibattito;

- Ritenuta la proposta di deliberazione meritevole di approvazione

- Visto il vigente Ord.EE.LL.;

Con N° 14 voti favorevoli su 14 presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione dell'ufficio Solidarietà Sociale, predisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, nel testo meglio descritto in narrativa -

2) Dare mandato all'Ufficio di Solidarietà Sociale di provvedere a tutte le proprie competenze conformemente alla succitata proposta;